

PROFESSIONISTI

---

## ***Il giudizio di omologazione del concordato nello schema del decreto di modifica del CCII***

di **Francesca Dal Porto**



Il decreto legislativo recante “*Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023*”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo scorso, propone **importanti modifiche** al CCII anche in materia di **giudizio di omologazione nel concordato preventivo**, di **diritto di recesso dei soci** e di **quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società**.

In particolare, è proposta la sostituzione dell’[articolo 112 del codice](#), che reca la **disciplina del giudizio di omologazione**, precisando il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale, diverse a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno.

In particolare, il **tribunale omologa il concordato** verificati:

- a) la regolarità della procedura;
- b) l’esito della votazione;
- c) l’ammissibilità della proposta;
- d) la corretta formazione delle classi;
- e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe;
- f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;

g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nel **concordato in continuità aziendale**, è previsto che, **se una o più classi sono dissenzienti**, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un **trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Nel **concordato in continuità aziendale**, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce **il difetto di convenienza della proposta**, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in **misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale**.

Anche nel **concordato che prevede la liquidazione del patrimonio** oppure l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un **creditore dissenziente** appartenente a una classe dissenziente ovvero i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, **contestano la convenienza della proposta**, **il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto** dal concordato in misura **non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale**.

In materia di **chiusura della procedura**, l'intervento modificativo stabilisce **il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda** di accesso per la conclusione del giudizio di omologazione.

È inoltre proposto di **limitare il diritto di recesso dei soci** nel caso in cui il piano preveda il **compimento di operazioni di trasformazione, fusione e scissione**.

Sono dettate disposizioni specifiche sull'**accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società**, introducendo gli articoli da 120-bis a 120-quinquies, al fine di favorire la

continuità aziendale.

In particolare, con l'inserimento dell'**articolo 120-bis** si disciplina la fase iniziale di accesso ai quadri di ristrutturazione, chiarendo che **l'avvio della ristrutturazione e la determinazione del contenuto del piano costituiscono esecuzione degli obblighi di attivarsi senza indugio** per l'adozione e attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento (all'articolo 2086, comma 2, cod. civ.) per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Si prevede la **competenza esclusiva degli amministratori** ad adottare la deliberazione, che deve risultare da atto notarile depositato nel registro delle imprese, di accesso al quadro, mentre la determinazione del contenuto del piano risponderà ai **requisiti di forma previsti per lo specifico tipo di società**.

Si introducono **disposizioni che impediscono ai soci, che potrebbero non avere più un interesse nella società, di ostacolare la ristrutturazione o anche solo una delle sue fasi**.

Al contempo, si prevede però che **i soci**, pur mantenendo un diritto di informativa sull'avvio e sull'andamento della ristrutturazione, **non possano revocare gli amministratori senza giusta causa e che non possa considerarsi giusta causa la presentazione della domanda di accesso al quadro di ristrutturazione preventiva in presenza delle condizioni di legge**.

Nell'ottica di agevolare la ristrutturazione, si prevede che **i soci** (rappresentanti almeno il 10 per cento del capitale) possano avanzare **proposte concorrenti** (comma 5) e si estendono le disposizioni di cui all'articolo 120-bis anche agli **imprenditori collettivi organizzati in forma diversa dalle società**.

Con l'introduzione dell'**articolo 120-ter** si prevede la **possibilità del classamento dei soci**, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengano **incisi direttamente i loro diritti** e in ogni caso per le **grandi imprese** e per le società che **fanno ricorso al mercato del capitale di rischio**.

La **formazione delle classi consente ai soci di esprimere il diritto di voto sulla proposta**. I soci votano secondo le **regole previste per l'espressione del voto da parte dei creditori**, con l'unica differenza che, per i soci che non esprimono il proprio dissenso, opera un **meccanismo di silenzio-assenso**.

Infine, l'**articolo 120-quinquies** disciplina la **fase di esecuzione del concordato**.

Allo scopo di **evitare atteggiamenti ostruzionistici dei soci**, si **esclude la necessità di loro deliberazioni in merito all'attuazione del quadro omologato**, attribuendo i relativi poteri, in via generale, agli **amministratori** e, per le modificazioni statutarie che, essendo previste in modo specifico dal piano non richiedono alcuna decisione discrezionale, al **tribunale**.